

## **Nota inviata ai Direttori di Dipartimento mediante posta elettronica in data 9 dicembre 2019**

Oggetto: VQR 2015-2019\_DM 1110 29/11/2019: trasmissione D.M e Nota interpretativa.

Gentilissimi Direttori,

in attesa di una più ampia discussione collegiale riguardante il prossimo esercizio VQR 2015-2019, si trasmette il Decreto Ministeriale n. 1110 del 29 novembre 2019, accompagnato da una breve Nota interpretativa dei principali *focus* di attenzione.

Si chiede, cortesemente, di dare la massima diffusione alla presente e di avviare, all'interno delle strutture da Voi coordinate, una riflessione nel merito.

Si coglie l'occasione per ricordare che il Catalogo IRIS dei prodotti della ricerca di Ateneo, che sarà la piattaforma gestionale del processo VQR, presenta, ancora oggi, criticità (mancato inserimento dei prodotti, errori di catalogazione, duplicati, stringhe autori incomplete o errate nella sequenza, autori interni non riconosciuti, etc. etc.) che, se non sanate in tempi brevi, potrebbero, riducendo l'attendibilità dei contenuti, compromettere la "funzionalità" del Catalogo medesimo quale strumento di *governance*; oltre che, sul piano più meramente operativo, comportare rallentamenti in fase di applicazione del processo medesimo. Si richiama, pertanto, l'attenzione sull'urgenza di avviare tutte le possibili operazioni di bonifica, responsabilizzando in tal senso i ricercatori, che, come di consueto, potranno avvalersi del supporto dei *k-users* dipartimentali.

Relativamente alle disposizioni del D.M. riguardanti le modalità di accesso aperto dei prodotti della ricerca da sottomettere a valutazione, poiché rimangono ancora aperti dubbi interpretativi, non appena possibile, saranno trasmessi chiarimenti.

Gli Uffici competenti rimangono a disposizione per ulteriori necessità relativamente al D.M..

Cordiali saluti.

Il Delegato alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising

**Prof. Helios Vocca**

Il Delegato alla Terza Missione

**Prof. Gabriele Cruciani**

## VQR 2015 – 2019

(D.M. 1110 – 29 novembre 2019)

### Principali punti di attenzione

#### **Focus sui "Soggetti interessati".**

Il Decreto ministeriale disciplina il processo di valutazione della qualità della Ricerca e della Terza Missione (**VQR 2015-2019**) che verrà applicato alle **Università nel loro complesso** e alle loro **articolazioni interne**, di norma i **Dipartimenti** (Art. 1, comma 1).

All'interno di ogni scala dimensionale (Ateneo, Dipartimento) i profili saranno distintamente valutati per **Area scientifico-disciplinare** (Art. 2, commi 2 e 3). Le Aree di interesse del processo VQR 2015-2019 sono in numero di **17** (Art. 1, comma 4, lettera a), poiché la diversificazione già adottata nel passato esercizio VQR per le Aree 08 e 11, sarà applicata anche all'**Area 13** distinguendo tra: **13a - Scienze Economiche e Statistiche** e **13b – Scienze Economico-Aziendali**.

**Non verranno considerati per la valutazione i Settori Scientifico-Disciplinari** e i correlati raggruppamenti superiori valutati nel passato esercizio.

AREE - VQR 2015-2019	DESCRIZIONE
1	Scienze matematiche e informatiche
2	Scienze fisiche
3	Scienze chimiche
4	Scienze della Terra
5	Scienze biologiche
6	Scienze mediche
7	Scienze agrarie e veterinarie
8 a	Architettura
8 b	Ingegneria civile
9	Ingegneria industriale e dell'informazione
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11 a	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
11 b	Scienze psicologiche
12	Scienze giuridiche
<b>13 a</b>	<b>Scienze economiche e statistiche</b>
<b>13 b</b>	<b>Scienze economico - aziendali</b>
14	Scienze politiche e sociali

**Tabella n. 1:** Elenco delle Aree scientifico-disciplinari di interesse del processo VQR 2015-2019.

### **Focus sui "Profili di interesse".**

I risultati della valutazione saranno articolati, per le Istituzioni nel loro complesso e per Dipartimento, sempre distinti per Area, in tre **profili di qualità** (Art. 2, commi 2 e 3):

- a) **Profilo di qualità** dei prodotti realizzati nel periodo 2015-2019 dai **ricercatori** in servizio nel periodo 2015 – 2019;
- b) **Profilo di qualità** dei prodotti realizzati nel periodo 2015-2019 da **ricercatori** che durante il medesimo periodo:
  - siano stati assunti dall'Istituzione (in questa categoria saranno ricompresi anche i ricercatori che nel medesimo periodo si siano trasferiti da altre istituzioni universitarie);
  - abbiano avuto una promozione di ruolo (da Ricercatore a Professore Associato, da Professore Associato a Professore Ordinario);
  - abbiano conseguito, presso la medesima Istituzione, il titolo di Dottore di ricerca nel periodo 2012-2016.
- c) **Profilo di qualità** delle attività di **Terza Missione**, intese come **case studies**. Ogni Ateneo potrà presentare un numero di *case studies* pari alla metà del proprio numero di Dipartimenti, tenendo conto che ogni Dipartimento ne può presentare al massimo due (Art. 2, comma 2, lettera c; Art. 4, comma 6, lettera a).

### **Focus su "Tempi e Modalità di processo".**

Il processo di valutazione sarà avviato con l'emissione, **entro 45 giorni dalla data del 29 novembre 2019** (data di emanazione del D.M. 1110), di un apposito **Bando** da parte di **ANVUR** che disciplinerà in dettaglio fasi del processo e tempi di attuazione. Il processo si concluderà con la pubblicazione dei risultati entro il termine del **31 luglio 2021** (Art. 2, comma 1).

L'ANVUR, per la valutazione dei Profili di qualità a) e b), si avvarrà, per ciascuna delle 17 Aree scientifico-disciplinari, di un **Gruppo di Esperti Valutatori (GEV)**, composto da esperti di elevata qualificazione nel campo della ricerca e della valutazione che abbiano risposto ad un apposito avviso pubblico di ANVUR, finalizzato a costituire la banca dati dei valutatori VQR 2015-2019 (Art. 3, commi 2 e 3). Per la valutazione del Profilo di qualità c) ANVUR di un GEV interdisciplinare (Art. 3, comma 4).

Per i Profili di qualità a) e b) i GEV adotteranno la metodologia, ove applicabile, della **peer review informata** da indici citazionali internazionali (depurati dalle autocitazioni) (Art. 5, comma 1). Ove tale metodologia, per le caratteristiche di Area, non sarà applicabile (i casi verranno definiti nel Bando), i GEV potranno fare ricorso a valutatori esterni (Art. 5, comma 2).

I **criteri di valutazione**, per ogni prodotto, saranno: **originalità, rigore metodologico e impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società**, in base a standard internazionali della ricerca, e per ogni prodotto i GEV stabiliranno l'appartenenza ad una delle seguenti categorie (Art. 5, comma 6):

- A.** prodotto di eccellenza, estremamente rilevante in termini di originalità, rigore metodologico ed impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società;
- B.** prodotto di eccellenza in termini di originalità, rigore metodologico ed impatto nella comunità scientifica internazionale e/o nella società, ma non classificabile come estremamente rilevante;
- C.** prodotto rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente;
- D.** prodotto di rilevanza nella comunità nazionale in termini di originalità e rigore;
- E.** prodotto di scarsa rilevanza o non accettabile.

I profili di qualità risulteranno dalla distribuzione della frequenza dei prodotti nelle cinque categorie di giudizio, espressa come rapporto tra il numero di prodotti in ciascuna categoria e il totale dei prodotti presentati (Art. 2, comma 4).

**Focus sui "Prodotti: numeri, tipologie, caratteristiche".**

Gli Atenei dovranno presentare **un numero di prodotti pari al triplo del numero dei ricercatori afferenti alla struttura da valutare** (Art. 4, comma 2). La regola si applica nella stessa misura ai Dipartimenti. In entrambi le scale di interesse (Ateneo, Dipartimenti) la regola andrà applicata nel rispetto della composizione in Aree (Art. 2, comma 3). La data in cui verranno fotografate le strutture per definire il numero degli afferenti sarà sicuramente stabilita nel bando.

La norma non introduce un minimo, ma stabilisce che per ogni ricercatore gli Atenei potranno presentare un **numero massimo di prodotti pari a 4** (Art. 4, comma 2, lettera a).

Nel bando l'ANVUR potrà indicare un **numero di prodotti ridotto** (Art. 4, comma 5) per i ricercatori che:

- abbiano ricoperto cariche direttive nelle Istituzioni di appartenenza - Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento (o equivalente), Presidente di Ente di Ricerca, per almeno ventiquattro mesi nel quinquennio 2015-2019;
- siano stati componenti delle commissioni preposte all'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il biennio 2016-2018 e/o 2018-2020;
- siano stati assunti nell'Istituzione durante il periodo 2015-2019;
- abbiano usufruito di periodi di congedo complessivamente superiori a cinque mesi nel quadriennio 2015-2019 per maternità, congedo parentale, malattia,
- abbiano ricoperto incarichi che comportano aspettativa obbligatoria o per altri motivi riconosciuti dalla legge;
- si siano trovati in una situazione di documentata e grave disabilità tale da limitare l'attività di produzione scientifica.

I **prodotti della ricerca oggetto di valutazione** (Art. 1, comma 2) saranno:

- a) i prodotti della ricerca **appartenenti alle tipologie di pubblicazioni scientifiche**, specificate nel bando ANVUR;
- b) i **prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni scientifiche**, specificati nel Bando ANVUR.

Il D.M. stabilisce, fatte salve diverse previsioni espresse nel Bando ANVUR, che, di regola, **nel caso di più di cinque coautori**, l'Istituzione potrà presentare prodotti in cui il **primo autore**, l'**ultimo autore** o l'**autore corrispondente** appartenga all'Istituzione medesima (Art. 4, comma 2, lettera b).

La norma (Art. 1, comma 3) dispone che **i prodotti della ricerca oggetto di valutazione siano liberamente e gratuitamente accessibili** a tutti in almeno uno dei seguenti repertori:

- a) *Repository* di Ateneo
- b) *Open subject repository* (ad es. PubMed, ArXiv)
- c) *Discussion papers series*
- d) Siti web personali dei ricercatori

Per le **monografie**, l'ANVUR potrà definire accordi specifici con gli editori.

La medesima norma introduce un'**eccezione** per i prodotti della ricerca di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (**l'interpretazione di detta eccezione è oggetto di approfondimento istruttorio**).